

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2017, n. 2-5141

Approvazione di parziale modifica dello schema di addendum contrattuale, approvato con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017, per il subentro dell'A.T.I. realizzatrice C.M.B. Società Muratori e Braccianti di Carpi - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. nel contratto d'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017, per le motivazioni esposte e richiamate nel provvedimento che integralmente si confermano, è stato disposto:

- di prendere atto relativamente all'appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16) aggiudicato con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010:

della messa in liquidazione coatta amministrativa, disposta con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 541 del 30.10.2015, dell'Impresa Coopsette soc. coop. - p. IVA 00125650358 - con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - UNIECO Soc. Coop. - KOPA ENGINEERING s.p.a. (ora in concordato liquidatorio come in premessa esplicitato) - DE.GA. s.p.a. (ora in concordato preventivo e fuoriuscita dal raggruppamento come in premessa esplicitato) - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop;

che a seguito dell'intervenuta Liquidazione Coatta Amministrativa dell'impresa COOPSETTE Società Cooperativa, il rapporto di mandato di cui alla suddetta A.T.I. risulta sciolto ai sensi dell'art. 78 della Legge fallimentare, con conseguente venir meno in capo alla capogruppo mandataria dei poteri di rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante nonché per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell'appalto di lavori di cui trattasi;

che con atto in data 10 febbraio 2016 Rogito Notaio Anna Colombo di Torino la mandante KOPA è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.; in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha affittato il ramo d'azienda alla società Euroimpianti Electronic S.p.A. sicché già da tale data anche KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione non era più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione del Contratto d'Appalto; in data 9.5.2016 la KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente, in data 13.9.2016, ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18/2016;

che con nota, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società Euroimpianti Electronic S.p.A. ha trasmesso Dichiarazione, prot. 73/80988/17 MB/sdg del 15.2.2017, integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto, previsto dal citato atto di affitto di ramo d'azienda e relativo atto integrativo, di opzione all'acquisto di ramo d'azienda relativamente ai contratti 05191-13, 0511-14 e 05337-13 Torreregionepiemonte Scarl e KOPA Engineering s.p.a. inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativo

istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società nella posizione dell'Impresa KOPA Engineering s.p.A. nel cantiere del leasing in costruendo della Regione Piemonte;

che in data 19.3.2017 la Società C.M.B. ha trasmesso copia dell'atto notarile unilaterale n. 277511/44826, acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di rep. Notaio Paolo Vincenzi di Carpi di scioglimento del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc., con individuazione di C.M.B. quale società mandataria del R.T.I;

che con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. Promosso dalla Società UNIECO;

che con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici;

- di prendere atto dei contenuti dell'Atto, in data 10.4.2017 rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, - Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena, e residente in Carpi Via Alghisi, 31 costitutivo dell'A.T.I. realizzatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C. Fiscale 00154410369) (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop (C. Fiscale 00336810403) (Mandante), fatta eccezione per la parte nella quale all'art. 2 viene erroneamente riportato che la categoria di lavorazioni iperspecialistica OS18 è interamente subappaltabile anziché, come previsto dagli atti di gara dell'appalto di cui trattasi e, conseguentemente, dallo schema di atto contrattuale per la prosecuzione del contratto d'appalto di cui in premessa, entro il limite del 30% dell'importo di tale categoria, ex artt. 37, comma 11, 118, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e 74 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i;

- di condividere ed approvare la proposta del R.U.P., di cui alla nota prot. n. 13253/XST009 del 28.04.2017, allegata al provvedimento, in tutti i suoi contenuti, in particolare per quanto riguarda l'individuazione in 14 mesi dalla ripresa delle attività dei tempi per il completamento dei lavori comprensivi dei giorni per l'esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante n. 4 come da Cronoprogramma trasmesso dalla Società C.M.B. con nota n. 43/17RA del 29.3.2017, e conseguentemente di dare mandato agli Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Struttura XST009 Temporanea per la gestione del Progetto” Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione” di adeguare il Cronoprogramma dei lavori allegato allo schema di atto di subentro e i correlati documenti contrattuali.

Atteso che con il medesimo provvedimento deliberativo è stato altresì disposto di prendere atto ed approvare l'allegato schema di addendum contrattuale al contratto d'appalto, schema già preventivamente assentito nei contenuti in data 20.3.2017 dal Soggetto realizzatore, così come risulta dalla sottoscrizione dello schema di atto di subentro e del relativo Verbale del 20.3.2017, acclarato al prot. n. 8981/XST009 del 21.3.2016, dell'Intesa raggiunta fra Regione Piemonte, MPS Leasing & Factoring e C.M.B. quale, in tale data, potenziale Mandataria di nuova futura A.T.I. costruttrice, nonché i relativi documenti allegati, depositati agli atti della struttura regionale competente, per il subentro del neo Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel contratto d'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte.

Atteso altresì che la sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione del suddetto atto, predisposto dagli uffici regionali con il supporto dell'Avvocatura Regionale e del Legale incaricato dalla Regione, e all'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti e conseguenti.

Preso atto che, successivamente all'adozione del suddetto atto deliberativo, da parte dell'A.T.I. di Imprese costruttrici è stata rappresentata l'esigenza di poter modificare taluni contenuti dello schema di contratto già condiviso tra le parti, così come approvato dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale a valere quale parte integrante e sostanziale del provvedimento e seguentemente trasmesso a mezzo PEC all'A.T.I di Imprese Costruttrici e all'A.T.I. di Imprese Finanziatrici in data 9.5.2017;

dato atto che è venuta pertanto, ad evidenziarsi, tra l'altro, l'opportunità di poter rivedere la formulazione dell'art. 1 (Premesse, Allegati e definizioni) afferente i Documenti ivi elencati, documenti costituenti parte integrante e sostanziale del contratto quali Allegati all'Atto notarile informatico;

ritenuto, ai fini di una formale condivisione tra le parti dei Documenti facenti parte del contratto di subentro, di autorizzare la riformulazione, rivista tra le parti, del testo, approvato con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017, dell'art. 1 dello schema di contratto come di seguito riportato:

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo n. 1 (di seguito, l'“Atto”).

1.2. Il presente Atto e i relativi Allegati costituiscono con il Contratto di Appalto (anche il “Contratto” o il “Contratto di Appalto”) e i Documenti Contrattuali il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti.

1.3. Costituiscono allegati al presente Atto (di seguito gli “Allegati”), quale parte integrante e sostanziale, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, i seguenti documenti:

il contratto di Appalto sottoscritto il 30.05.2011;

l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti nonché i documenti contrattuali di cui all'art. 5 del contratto d'appalto sottoscritto in data 30.5.2011;

il cronoprogramma;

le schede relative ai lavori in categoria OS18A e OS18B con quantificazione delle opere realizzate con importi da verificare in contraddittorio nell'ambito della redigenda perizia n. 5 riferita alle varie categorie dell'Appalto;

la relazione sulle Attività di Collaudo Statico al 19/12/2016, prot. n. 48572/XST009 del 27.12.2016;

il verbale di accertamento tecnico con allegate le schede vizi trasmesse dalla Commissione di Collaudo, prot. 2927/XST009 del 30.01.2017 e n. 8620 del 20.03.2017;

lo schema di atto di sottomissione perizia di variante 3;

lo schema di atto di sottomissione perizia di variante 4;

l'elenco vetri posati alla data del 30.10.2015 (anche al fine di definire le opere non eseguite – ancorché già contabilizzate – nella categoria OS18, che sono assunte a proprio carico dalla nuova ATI e fermo restando che il presente contratto era e resta pattuito “a corpo”);

il verbale di accertamento tecnico della Commissione di Collaudo in merito alle “Opere in variazione” (prot. n. 8642/XST009 del 20.03.2017).

1.4. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale:

a) Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724, stipulato in esecuzione di Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1.

b) Atto di sottomissione rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all' Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n.308 serie 3) stipulato in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali del Settore XST002 della Direzione Gabinetto della Giunta Regionale n. 110 del 23.12.2013, n. 116 del 01.08.2014 e n. 164 del 28.11.2014 con le quali sono stati rispettivamente approvati la perizia migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art.11 del D.M.LL.PP. 145/2000, la perizia suppletiva di variante n. 2 nonché la ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi, le Revisioni nn.11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento;

c) Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dalla ATI Costruttrice aggiudicataria dell'appalto relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 3;

d) Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dalla ATI Costruttrice aggiudicataria dell'appalto relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 4.

1.5 Tutti i suddetti documenti vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" omessa la lettura delle parole ivi scritte per espressa dispensa avuta dai comparenti con loro e mia sottoscrizione mediante firma digitale.

1.6 Deve altresì intendersi allegato al presente atto, ancorché non materialmente unito allo stesso, il capitolato speciale d'appalto.

Preso atto poi, in particolare, che la Società CMB Mandataria Capogruppo ha domandato, tra le diverse cose, di poter apportare modifiche all'art. 6 (Garanzie e Polizze Assicurative) dello schema di atto di subentro di cui sopra a cagione di una manifestata divergente interpretazione di tale clausola contrattuale;

dato atto che l'art. 6 dello schema di atto di subentro, ripetutamente previamente condiviso negli scambi di corrispondenza tra le parti nonché nello svolgimento delle diverse riunioni occorse (cfr., fra le altre, Verbale di riunione del 28.12.2016, agli atti della Struttura competente come acclarato al protocollo n. 48992/XST009 del 29.12.2016) ed infine sottoscritto con la citata Intesa del 20.3.2017, nel testo conseguentemente approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale contempla la presentazione di polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva rapportata all'importo dei lavori di completamento dell'opera ancora da realizzarsi;

visto l'art. 6 (Garanzie e Polizze Assicurative) del suddetto schema di contratto, approvato con la succitata D.G.R., il quale testualmente recita:

"6.1. In ragione del presente Atto, l'Appaltatore produrrà alla firma del presente Atto, per l'importo dei lavori di Completamento di cui al precedente 3.2:

1) una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 29 del Contratto, calcolato sull'importo dei lavori oggetto del presente Atto;

2) Polizza C.A.R. e Polizza R.C.T. con apposita appendice modificativa del contraente CMB come nuova mandataria.

6.2. Restano comunque fermi i diritti e le azioni della Regione Piemonte sulla cauzione già prestata a suo tempo dall'ATI con capogruppo la Coopsette (ora in l.c.a.)."

Rilevato che, in attuazione della clausola innanzi riportata nello schema di atto di subentro, inizialmente condivisa tra le parti, l'A.T.I. Costruttrice é tenuta a produrre, all'atto della stipulazione del contratto di subentro fra le varie garanzie, polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva sull'importo dei lavori di completamento di cui al punto 3.2 dello schema di contratto di subentro;

dato atto, a riguardo della cauzione definitiva d'appalto, che in considerazione dei pregiudizi causati alla Regione Piemonte in relazione ai riscontrati vizi alle pareti vetrate, contabilizzate a tutto

il 21° SAL liquidato all'Appaltatore, che all'atto del terzo censimento pervenuto dalla Direzione Lavori in data 21.07.2016 – prot. n. 15574/XST002 - risultavano stimabili in via presuntiva in € 4.110.000,00 oneri fiscali esclusi, pari a complessivi €5.014.200,00 oneri fiscali compresi, a tutela dei propri legittimi interessi, e pur anche dell'A.T.I. Finanziatrice del leasing in costruendo regionale in forza del mandato dalla stessa a suo tempo conferito alla Regione Piemonte, nel mese di Agosto 2016 la Regione attivava le procedure per l'escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta, a suo tempo rilasciata, ai sensi dell'art. 29 del contratto d'appalto ed allo stesso allegata, e successivi atti di variazione, a titolo di cauzione definitiva quale contratto autonomo di garanzia non suscettibile delle eccezioni derivanti dal contratto d'appalto in deroga agli artt. 1957 C.C, 2° comma e 1944 C.C.;

dato atto altresì che, data l'indisponibilità della Società Assicuratrice alla liquidazione della somma richiesta dalla Regione in relazione ai riscontrati vizi alle pareti vetrate del Palazzo regionale in costruzione, la Regione promuoveva Ricorso per Decreto Ingiuntivo R.G. n. 2245/2017 depositato in via telematica, cui han fatto seguito l'emissione da parte del Tribunale di Bologna di Decreto Ingiuntivo n. 1930/2017 del 23.3.2017 depositato il 27.3.2017 e notificato in data 4.4.2017, relativamente al quale il Giudice ha rigettato la invocata concessione di provvisoria esecutorietà, nonché l'Atto di citazione in opposizione della Società Assicuratrice del 9.5.2017 con chiamata in giudizio del terzo individuato nelle Imprese Costruttrici dell'A.T.I. di Imprese Costruttrici originaria quale Obbligato principale, Atto di citazione in opposizione notificato alla Regione in data 9.5.2017;

considerato che a seguito dell'attivazione delle procedure di escussione della cauzione definitiva d'appalto prestata dall'originaria A.T.I. costruttrice aggiudicataria si è instaurata vertenza civile che definirà giudizialmente il quantum della somma introitabile dalla Regione in dipendenza dei vizi alle pareti vetrate e, conseguentemente, il quantum del reintegro della cauzione definitiva che la Stazione Appaltante potrà richiedere alla neo costituita A.T.I. di imprese costruttrici ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.P.R. n. 554 /1999 applicabile all'appalto di cui trattasi come recepito all'art. 29 (cauzione definitiva), comma 4 del contratto 30.5.2011;

considerato altresì che da parte della neo A.T.I. Appaltatrice, dopo l'approvazione con provvedimento di Giunta Regionale del suddetto schema di atto contrattuale previamente assentito, è stato tuttavia successivamente osservato che l'importo minimo della cauzione definitiva, di cui al contratto 30.5.2011 e successivi atti, da mantenersi sino al collaudo dei lavori, deve potersi intendere rapportato all'importo complessivo dell'appalto (€219.021.544,38) di cui all'art. 3.1 dello schema di atto, in quanto atto di subentro nel contratto d'appalto, a tutta la quarta perizia suppletiva e di variante n. 4 approvata con Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.5.2017, tenuto conto tuttavia del disposto dell'art. 113, comma 3, D.Lgs n. 163/2006;

visto l'art. 113, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, così come richiamato all'art. 29 del contratto d'appalto regionale 30.5.2011 a sua volta citato nello schema di atto di subentro, che espressamente dispone quanto di seguito riportato:

"3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.".

Rilevato che la sopravvenuta norma modificativa dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, recante incremento dello svincolo della cauzione sino all'80% dell'importo minimo garantito da mantenersi sino al collaudo dei lavori, così come introdotta con l'art. 33quater, comma 1 lett. a) del D.L. 18.10. 2012, n. 179, convertito con L. 17.12. 2012, n. 221, legge abrogata dall'art. 217, comma 1, lett. hh) del D.lgs n. 50/2016, non possa applicarsi al contratto regionale di cui trattasi in virtù di quanto espressamente stabilito dal Legislatore al comma 2 del medesimo art. 33 quater della normativa intervenuta, come di seguito sotto citato:

"Art. 33-quater. -

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente:""20";

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), (leggasi svincolo della cauzione fino all'80% dell'importo della garanzia) si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," ... (omissis) ... (la suddetta Legge n. 221/2012 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18.12.2012 s.o. n. 208).

Rilevato che il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 19.4.2016 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione) e, segnatamente, l'art. 103, comma 5 dello stesso che contempla la possibilità dello svincolo della cauzione definitiva entro il limite massimo dell'80% dell'importo garantito non risulta applicabile all'appalto regionale di cui trattasi in virtù di quanto espressamente stabilito dall'art. 216, comma 1 del nuovo Codice che di seguito si riporta:

"Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso (leggasi D.lgs. n. 50/2016) si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".

Preso atto che, sulla base dell'interpretazione ritenuta dalla neo A.T.I. di Imprese costruttrici, la cauzione definitiva da prodursi in sede di stipulazione dell'atto di subentro dovrebbe, nel caso particolare allo stato degli atti d'appalto, ammontare ad € 279.665,76: ciò sia in ragione del fatto che l'importo minimo della cauzione definitiva di cui al contratto 30.5.2011 e successivi atti, da mantenersi ai sensi della normativa legislativa e contrattuale citata, dovrebbe intendersi, allo stato attuale dell'avanzamento dell'opera regionale (21° SAL), individuato nella percentuale, ex lege, del 25% dell'importo della cauzione computata sull'importo complessivo dell'appalto indicato all'art. 3.1 dello schema di atto di subentro e pertanto attualmente nell'importo di €6.006.665,85 e tenuto altresì conto dell'importo minimo di €5.727.000,09 che dovrebbe ex lege risultare già garantito dalla Società Assicuratrice in relazione alla polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, e successivi atti di variazione, rilasciata all'originaria A.T.I. costruttrice aggiudicataria del leasing regionale a tutta la seconda perizia di variante di cui ai relativi atti contrattuali di sottomissione stipulati dall'A.T.I. Appaltatrice originaria (per un importo contrattuale all'epoca di € 208.824.068,76 o.f.e.) ;

vista la comunicazione via e mail del 6.5.2017 con la quale l'A.T.I. Appaltatrice ha, tra le diverse cose, sulla base dei propri computi, evidenziato che l'importo massimo che ritiene di dover garantire mediante apposita polizza fideiussoria ammonta ad €293.681,98;

dato atto tuttavia che l'importo minimo garantito, in relazione alla polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva stipulata dall'originaria A.T.I. costruttrice aggiudicataria dell'appalto regionale, risulta essere pari ad €4.570.084,79, così come dichiarato dalla Società Assicuratrice in sede di Atto di citazione in opposizione, notificato alla Regione in data 9.5.2017, al Decreto Ingiuntivo D.I. n. 1930/2017 R.G. 2245/2017 emesso dal Tribunale di Bologna a seguito del menzionato Ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dalla Regione Piemonte per l'escussione della cauzione definitiva d'appalto in dipendenza dei danni alle pareti vetrate emersi sul Palazzo regionale in costruzione;

preso atto dello svincolo della cauzione erroneamente operato dalla Società Assicuratrice sino all'80% dell'importo garantito, illegittimo svincolo che la Regione contesterà in sede giudiziale all'Assicuratrice per la corretta ricostituzione dell'importo massimo svincolabile entro il limite massimo del 75%, così come previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale in premessa richiamata in materia di cauzione definitiva d'appalto;

considerato che in merito all'interpretazione della disciplina contrattuale in ultimo rappresentata dall'A.T.I. di Imprese Costruttrici in materia di cauzione definitiva la neo A.T.I. Appaltatrice in sede di stipulazione dell'atto contrattuale di subentro nell'appalto regionale al fine di garantire l'importo minimo di €6.006.665,85 della cauzione definitiva d'appalto dovrà, allo stato degli atti d'appalto, presentare polizza fideiussoria di ammontare comunque non inferiore ad €1.436.581,06, comprensivo della ricostituzione della cauzione definitiva per la parte in eccesso contra ius svincolata dalla Società Assicuratrice (per €1.156.915,30), ad integrazione dell'importo di €4.570.084,79 attualmente garantito dalla cauzione definitiva d'appalto come dichiarato dalla Società Assicuratrice in sede giudiziale, fatto salvo il disposto dell'art. 101, comma 4 del D.P.R. n. 544/1999 s.m.i. applicabile all'appalto in argomento come recepito all'art. 29 (cauzione definitiva), comma 4 del contratto del 30.5.2011;

visto l'art. 101, del D.P.R. n. 544/1999 s.m.i. il quale al comma 4 testualmente recita:

4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Visto l'art. 29 del contratto 30.5.2011 il quale al comma 4, tra il resto, dispone che la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva sia reintegrata, nella misura legale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora in corso d'opera sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Stazione Appaltante;

considerato che a seguito dell'attivazione della procedura di escussione della cauzione definitiva le somme richieste non sono state incamerate in quanto, come già riportato, relativamente al citato Decreto Ingiuntivo n. 1930/2017 del 23.3.2017 emesso dal Tribunale di Bologna il Giudice ha rigettato la invocata concessione di provvisoria esecutorietà e si è instaurato giudizio civile che definirà la somma successivamente incamerabile dalla Regione in dipendenza dei vizi alle pareti vetrate e, conseguentemente il quantum del reintegro della cauzione definitiva che la Stazione Appaltante potrà richiedere alla neo costituita A.T.I. di imprese costruttrici ai sensi del succitato art. 101, comma 4 del D.P.R. n. 544/1999 che contempla la reintegrazione della cauzione anche a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore;

preso atto che l'A.T.I. costruttrice ha quindi manifestato la disponibilità a stipulare lo schema di contratto di subentro presentando all'atto della sottoscrizione dello stesso una polizza fideiussoria recante importo garantito pari ad € 1.436.581,06, previa eliminazione dal testo del succitato art. 6 dell'esplicito riferimento ai lavori di completamento di cui al punto 3.2 dello schema di atto di subentro di cui al criterio previsto dallo schema di atto in precedenza condiviso ed approvato con la succitata Deliberazione di Giunta Regionale;

preso atto della sopravvenuta diversa posizione dell'A.T.I. realizzatrice in merito all'interpretazione della normativa applicabile in materia di cauzione definitiva al caso di specie del leasing in costruendo regionale e delle conseguenti ripercussioni sullo svolgimento dell'appalto regionale, nel superiore interesse pubblico al compimento dell'Opera, di rilevanza strategica per l'Ente Regione;

vista la comunicazione e-mail del 6.6.2017 con la quale l'A.T.I. appaltatrice ha manifestato la propria condivisione alla possibile riformulazione dell'art. 6 dello schema di contratto di cui trattasi;

tenuto conto del citato disposto dell'art. 101, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i. contrattualmente recepito all'art. 29 del contratto 30.5.2011 richiamato all'art. 6 dello schema di atto di subentro;

ritenuto, visto il parere favorevole dell'Avvocatura Regionale, pervenuto agli atti della Struttura competente in data 7.6.2017, così come acclarato al prot. A11000/17814 del 7.6.2017, ed in particolare le valutazioni espresse riguardo al fatto che l'interesse pubblico risulta garantito anche nel caso della ipotizzata modifica dell'art. 6 dello schema di contratto di subentro nell'appalto, di autorizzare:

. la riformulazione del testo dell'art. 6 dello schema di contratto approvato con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017 come di seguito evidenziato:

ART.6 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

6.1. L'Appaltatore produce e consegna in vista e presenza di me notaio alla Regione Piemonte, alla firma del presente Atto:

1) una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 29 del Contratto 30.5.2011 rilasciata da numero del per l'importo di Euro 1.436.581,06;

2) Polizza C.A.R. e Polizza R.C.T. con apposita appendice modificativa del contraente CMB come nuova mandataria rilasciata da in data Polizza numero con adeguamento della Partita 1 all'importo di €219.021.544,38.

6.2. Restano comunque fermi i diritti e le azioni della Regione Piemonte sulla cauzione già prestata a suo tempo dall'ATI con capogruppo la Coopsette (ora in l.c.a.).

visti i contenuti dello schema di addendum per la prosecuzione del contratto d'appalto con le restanti Imprese costruttrici, citate in premessa, a riguardo rivisto tra le parti nei punti innanzi evidenziati rispetto al testo approvato con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017 e ritenuto conseguentemente:

di approvare la parziale modifica, secondo i contenuti descritti in premessa, dello schema di addendum contrattuale approvato con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017, per il subentro dell'A.T.I. realizzatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C. Fiscale 00154410369) (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop (C. Fiscale 00336810403) (Mandante) nel contratto d'appalto per la realizzazione, mediante

locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte(CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16);

di autorizzare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione dell'allegato schema di contratto di subentro mediante atto notarile informatico secondo le modalità degli appalti pubblici e all'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti e conseguenti nonché di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e all'A.T.I. finanziatrice.

Visti:

il D.P.R. 21.12.1999, n. 554: Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni, applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;

il D.M. n. 145/2000 e s.m.i. : Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni, applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;

il D.Lgs.vo 12.4. 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e successive modificazioni.

Visti altresì:

gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ;

gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008, n. 23 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs n. 118 /2011 e ss.mm.ii;

la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000";

la L.R. n. 6 del 14.4.2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la Giunta Regionale, unanime

delibera

-di approvare la parziale modifica, secondo i contenuti descritti in premessa che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dello schema di addendum contrattuale approvato con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017, per il subentro dell'A.T.I. realizzatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C. Fiscale 00154410369) (Mandatario), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop (C. Fiscale 00336810403) (Mandante), nel contratto d'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16);

-di autorizzare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione dell'allegato schema di contratto di subentro mediante atto notarile informatico secondo le modalità degli appalti pubblici e all'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti e conseguenti;

-di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e all'A.T.I. finanziatrice.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REPERTORIO numero

ATTI numero

REPUBBLICA ITALIANA

**= ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
 COMPLESSO AMMINISTRATIVO ED ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE (CUP:
 J19I06000100002 – CIG: 0386453F16) – SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N. 21964 DEL
 30.5.2011 – ATTI N. 14427 – NOTAIO ANDREA GANELLI DI TORINO =**

Il duemiladiciassette.

(..... 2017)

In Torino, nel mio studio in Corso Galileo Ferraris n. 73.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,
 senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

sono personalmente comparsi i signori:

= LEPRI Dott. Giovanni, nato a Verona (VR) il 18 marzo 1964, e domiciliato per la carica in Torino,
 P.zza Castello n. 165,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della
 Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Giunta Regionale della **“REGIONE PIEMONTE”** con
 sede legale in Torino (TO), Piazza Castello n.165, Codice fiscale n. 80087670016 e Partita IVA
 n.02843860012,

a quanto infra autorizzato ai sensi degli articoli 17 della L.R. n. 23/08,

in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 19/686 del 1° dicembre 2014 e della Delibera di
 Giunta Regionale n. 1/3915 del 13 settembre 2016;

la validità della cui firma digitale è stata da me accertata in data odierna mediante sistema di
 verifica collocato al sito <http://ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal 16 febbraio 2017 al
 16 febbraio 2020) del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT s.p.a.);

di seguito **“l'Amministrazione”**;

= CACIOPPO dott. Emiliano, nato a Vigevano (PV) il 25 aprile 1974, domiciliato per la carica
 presso la sede della società di cui infra,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Consigliere Delegato
 di **“C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi”** con sede in Carpi (MO), Via Carlo
 Marx n. 101, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale e partita I.V.A.

00154410369 e dal Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Modena al n. MO-2698,

con i poteri per quanto infra quali delegatigli dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2016 come dichiara e garantisce;

la validità della cui firma digitale è stata da me accertata in data odierna mediante sistema di verifica collocato al sito <http://ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal 28 gennaio 2016 al 28 gennaio 2019) del certificato di detta firma digitale rilasciato da ACTALIS s.p.a.);

la quale "C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" interviene sia in proprio che in qualità di Capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Società "IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa" (Mandante) (C. fiscale 00336810403)

con i poteri di rappresentanza per la sottoscrizione del presente contratto in forza di atto notarile di conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a rogito Notaio Paolo Vincenzi di Carpi in data 10.4.2017 rep. n. 278061/45168, registrato a Carpi il 13.04.2017 n. 2391 – serie 1T, che in copia digitale certificata conforme all'originale cartaceo dal medesimo Notaio Paolo Vincenzi allego al presente sotto la lettera "AA", omissane la lettura per espressa dispensa avuta dai comparenti;

di seguito "**Appaltatore**"

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certi i quali, nel nome di chi sopra,

premesse che

- con bando spedito in data 24 ottobre 2009 (di seguito il **Bando di Gara**) ed allegato disciplinare di gara (di seguito il **Disciplinare di Gara**), la Regione Piemonte ha indetto un gara aperta (di seguito la **Gara**) per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara (di seguito l'**Opera**), mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 160bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la Gara è stata aggiudicata all'associazione temporanea di imprese (di seguito l'**ATI Concorrenti**), con mandataria COOPSETTE, e mandanti CMB, UNIECO, DE.GA, KOPA, IDROTERMICA (di seguito i **Soggetti Realizzatori**), nonché Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. (di seguito **MPS L&F**), UBI LEASING S.p.A., Agrileasing – Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane S.p.A. (oggi Iccrea Banca Impresa),

Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. (oggi SARDALEASING s.p.a.), Credito Piemontese S.p.A. (oggi Credito Valtellinese) (di seguito i **Soggetti Finanziatori**);

- al fine di sottoscrivere il contratto di locazione finanziaria con la Stazione Appaltante, con scrittura privata autenticata del 3 febbraio 2011, di rep. Notaio Alfonso Ajello 552343/82762, i Soggetti Finanziatori si sono costituiti in associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale, conferendo mandato speciale con rappresentanza a MPS L&F (di seguito l'**ATI Finanziatori**);
- al fine di sottoscrivere con la Stazione Appaltante il contratto d'appalto per la realizzazione dell'Opera, con atto a mio rogito in data 7 febbraio 2011, rep 20803, registrato a Torino I il 9 febbraio 2011 al numero 3571/1T, i Soggetti Realizzatori si sono costituiti in associazione temporanea di tipo misto (di seguito l'**A.T.I. Costruttori**), con le seguenti quote di partecipazione ed esecuzione:

COOPSETTE	51,34%	OG1-OS4-OS1: 40% + OS18: 100%
UNIECO	20,07 %	OG1-OS4-OS1: 32,80% + OS21: 100% + OS3-OS5-OS28-OS30: 19%
CMB	20,08 %	OG1-OS4-OS1: 17,20% + OS3-OS5-OS28-OS30: 61%
DE.GA	4,43 %	OG1: 10%
KOPA	2,04 %	OS3-OS5-OS28-OS30: 10%
IDROTERMICA	2,04 %	OS3-OS5-OS28-OS30: 10%

- successivamente è stata costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2615 ter Cod. Civ. e art. 93 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per l'esecuzione integrale dei lavori di cui al Contratto di Appalto, una società consortile denominata "Torre Regione Piemonte S.c.ar.l.", in seguito in liquidazione;
- in data 30 maggio 2011, è stato stipulato tra la Stazione Appaltante e l'A.T.I. Finanziatori, il contratto di locazione finanziaria dell'Opera (di seguito il **Contratto di Locazione Finanziaria**). In pari data, in forza di mandato con rappresentanza conferito dall'ATI Finanziatori, la Stazione Appaltante ha sottoscritto con l'A.T.I. Costruttori il contratto d'appalto per la realizzazione dell'Opera (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) (di seguito il **Contratto d'Appalto**) per un corrispettivo dell'appalto pari a Euro 202.312.132,58 oltre Euro 5.987.083,29 per oneri per la sicurezza;

- successivamente la mandante UNIECO, in data 11 marzo 2013, ha depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorso ex art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato 5/11.9.2013;
- a seguito di domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 L.F. e ss.mm.ii., con riserva di presentazione di proposta e piano nel termine fissato dal Tribunale, depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia il 10.1.2017 n. 2/17 Reg. Conc. Prev. e trasmessa dalla Cancelleria in data 10.1.2017 al Registro delle Imprese, con Decreto 19-24/1/2017 il Tribunale di Reggio Emilia ha concesso alla suddetta Società il termine di giorni 120 per il deposito in cancelleria della proposta concordataria, del Piano e della documentazione di cui all'art. 160 commi 2 e 3 con nomina dei Commissari giudiziali e ha poi trasmesso domanda ex art. 161, 6° comma (e 186 bis) L.F. – n. 15/2013 Reg. Conc. Prev. dell'11.3.2013;
- a fronte della sottoposizione della società DE.GA a procedura di concordato liquidatorio, con atto a rogito Notaio Carinci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, e dello scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, di cui l'Amministrazione ha preso atto con Determina Dirigenziale n.152 del 19.06.2015, le quote di partecipazione all'A.T.I. Costruttori sono state rideterminate come segue, ferma la natura mista dell'associazione temporanea di imprese:

COOPSETTE	53,83%	OG1-OS4-OS1: 45,61% + OS18: 100%
UNIECO	21,04 %	OG1-OS4-OS1: 34,99% + OS21: 100% + OS3-OS5-OS28-OS30: 19%
CMB	21,05 %	OG1-OS4-OS1: 19,40% + OS3-OS5-OS28-OS30: 61%
KOPA	2,04 %	OS3-OS5-OS28-OS30: 10%
IDROTERMICA	2,04 %	OS3-OS5-OS28-OS30: 10%

tenuto conto che

in corso d'opera sono state autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che hanno conseguentemente comportato un aumento del corrispettivo contrattuale, nonché una modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza

e precisamente:

a) con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la **perizia suppletiva e di variante n. 1**, per il maggior importo complessivo di Euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti Euro 577.905,93, oltre Euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in Euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre Euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

b) con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale è stata approvata la *perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di Euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);*

c) con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la **Perizia Suppletiva e di Variante n. 2**, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi Euro 447.225,13 pari, al netto del ribasso d'asta, ad Euro 353.442,02 oltre Euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori Euro **612.338,56.=** al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di Euro 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti Euro 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad Euro 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre Euro 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 208.312.994,45.= o.f.e..

d) con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le **Revisioni nn. 11 e 12** effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con

conseguente rideterminazione in complessivi Euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti Euro 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui a Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in Euro 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre Euro 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31, e così per Euro 202.630.251,57.= per lavori, oltre Euro 6.193.817,19= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

e) con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la **perizia suppletiva e di variante n. 3**, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi Euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad Euro 3.339.792,75 per lavori, oltre Euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre Euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed Euro 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi.

Considerato che

- il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015 ha provveduto alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa "Coopsette soc. coop.", con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori;
- con nota del 30 novembre 2015, CMB, UNIECO, KOPA e IDROTERMICA hanno comunicato, in attuazione dell'art. 37 comma 18 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., alla Stazione appaltante la costituzione di un nuovo Raggruppamento Costruttori, di tipo orizzontale, effettuata con atto a rogito Notaio Patrizia LECCARDI di Milano in data 30 novembre 2015 n. 13608/6752 di racc., con individuazione di CMB quale società mandataria;

Preso atto che

- con atto in data 10 febbraio 2016 Rogito Notaio Anna Colombo di Torino la mandante KOPA è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.; in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, "KOPA ENGINEERING s.p.a." in liquidazione ha affittato il ramo d'azienda alla società "Euroimpianti Electronic S.p.A." sicché già da tale data anche "KOPA ENGINEERING s.p.a." in liquidazione non era più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione del Contratto d'Appalto; in data 9 maggio 2016 la "KOPA ENGINEERING s.p.a." in liquidazione ha presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F. (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 L.F. e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;
- che l'intervenuta vicenda di affitto del ramo d'azienda della Società KOPA alla Società "Euroimpianti Electronic S.p.A." è stata notificata, ex art. 116 del D.lgs n. 163/2006, alla Regione Piemonte che ha conseguentemente attivato l'istruttoria volta a verificare il ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto necessari all'eventuale subentro della suddetta Società affittuaria in qualità di mandante del neo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costruttrici;
- che con nota del 15.2.2017, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società "Euroimpianti Electronic S.p.A." ha trasmesso Dichiarazione del 15.2.2017 prot. 73/80988/17 MB/sdg integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto di opzione all'acquisto di ramo d'azienda relativamente ai contratti 05191-13, 0511-14 e 05337-13, "Torre Regione Piemonte S.c. a r.l." e "Kopa Engineering S.p.A." inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società nella posizione dell'Impresa "Kopa Engineering S.p.A." nel cantiere del leasing regionale in costruendo;
- che la Commissione di Collaudo, analizzati i materiali prodotti dalla Direzione Lavori, ha sottoscritto una "Verbale di accertamento tecnico dei vizi alla data del 20.01.2017", allegato al presente atto, contenente la descrizione, anche mediante schede sintetiche e fotografie, dei vizi non occulti riscontrati ad oggi con esclusione delle lavorazioni in OS18A e OS18B e alla parte relativa agli impianti;

Preso atto, altresì, che

- il Direttore dei Lavori ha proceduto, in esecuzione alle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento con propria nota prot. n. 14580/XTS102 del 26/06/2015, alla sospensione parziale dei lavori nelle aree interessate dall'esecuzione di lavorazioni oggetto di riprogettazione mediante apposita perizia di variante, come da "Verbale di sospensione dei lavori n. 7" del 26/06/2015, sottoscritto con riserva dall'A.T.I. Appaltatrice;
- in data 30/10/2015 il Direttore dei Lavori ha presentato la **perizia suppletiva e di variante n. 4** afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi Euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad Euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti Euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4". Ad avvenuta adozione del provvedimento di approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 4, l'importo contrattuale risulterà rideterminato in complessivi Euro 212.139.120,08.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre Euro 6.452.685,60.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 429.738,70.= per lavori in economia e così per complessivi Euro 219.021.544,38.= oltre IVA;
- che le tipologie e qualificazioni dei lavori ancora da contabilizzare sono complessivamente riportate nella tabella di seguito:

DECLARATORIA CATEGORIE	CATEGORIE	IMPORTO CONTRATTUALE (Rideterminato alla variante n.4)	TOTALE LAVORI CONTABILIZZATI AL SAL 21	TOTALE LAVORI DA CONTABILIZZARE
Edifici civili e industriali	OG1	Euro 87.938.374,32	Euro 81.428.228,05	Euro 6.510.146,27
Lavori in terra	OS1	Euro 6.237.152,39	Euro 6.237.152,39	Euro -
Opere strutturali speciali	OS21	Euro 4.676.016,84	Euro 4.676.016,84	Euro -
Indagini geognostiche	OS20-B	Euro 162.683,44	Euro 162.683,44	Euro -

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	Euro 7.209.252,12	Euro 7.103.333,87	Euro 105.918,25
Finiture di opere generali in plastici, metallici e vetrosi	OS6	Euro 3.751.579,85	Euro -	Euro 3.751.579,85
Impianti termici e di Condizionamento	OS28	Euro 19.957.516,63	Euro 17.149.191,25	Euro 2.808.325,38
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	Euro 22.293.889,89	Euro 20.408.892,33	Euro 1.884.997,56
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	Euro 9.151.632,03	Euro 8.582.858,03	Euro 568.774,00
Componenti per facciate continue	OS18B	Euro 49.171.150,43	Euro 41.877.609,94	Euro 7.293.540,49
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	Euro 7.475.136,70	Euro 7.460.149,93	Euro 14.986,77
Impianti pneumatici e antintrusione	OS5	Euro 997.159,74	Euro 744.356,58	Euro 252.803,16
TOTALE		Euro 219.021.544,38	Euro 195.830.472,65	Euro 23.191.071,73

- che non sono state eseguite lavorazioni a far data dal 31 dicembre 2015 come si evince dall'estratto del giornale dei lavori;
- in data 24 gennaio 2017 si è estinto, in forza di atto notarile n. 277511/44826 di rep. Notaio Paolo VINCENZI di Carpi, il mandato conferito in data 30 novembre 2015 a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia LECCARDI di Milano ai nn. 13608/6752 di racc., con individuazione di CMB quale società mandataria del R.T.I.;
- con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. promosso dalla Società UNIECO;
- con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici;
- che in data 10.4.2017 con Atto a rogito Notaio Paolo VINCENZI di Carpi rep. n. 278061/45168 - Costitutivo di Riunione Temporanea di Imprese - registrato a Carpi il 13 aprile 2017 al numero 2391, è stato conferito altro mandato da "IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa" (C. Fiscale 00336810403) (Mandante) a "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" (P. IVA

00154410369) (Capogruppo Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 per costituire una A.T.I. di tipo misto con le seguenti percentuali:

CMB	97,96%	Categorie : OG1 : 100%% OS4, OS5, OS6: 100% OG11 (Cat. OS3. OS28, OS30): 90,14%
IDROTERMICA	2,04 %	Categoria OG 11 (Cat. OS3. OS28, OS30): 9,86.%

Precisato che

- a seguito di verifiche eseguite dalla Direzione Lavori sono emerse discordanze tra quanto contabilizzato al SAL 21 e lo stato di fatto nonché lavorazioni eseguite in difformità dal progetto approvato;
- il RUP, preso atto di quanto trasmesso dal DL e dalla Commissione di Collaudo, ha inviato note prot. n. 8455/XST009 del 16.3.2017 e prot. n. 11977/XST009 del 12.4.2017 alla Stazione Appaltante nella persona del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

pertanto:

- con riferimento alla dimensione orizzontale dell'ATI aggiudicataria quanto contabilizzato e liquidato in eccedenza rispetto a ciò che è stato effettivamente eseguito e le relative opere dovranno essere eseguite dalla nuova ATI senza oneri o compensi a carico dell'Amministrazione; i vizi riscontrati sulle opere già contabilizzate e liquidate dovranno essere sanati ed eliminati a proprie spese e senza ulteriori compensi dall'ATI subentrante entro la conclusione dell'opera appaltata a corpo, senza oneri per l'Amministrazione, data la responsabilità solidale dei componenti il soggetto Appaltatore ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006; che gli ammaloramenti sulle opere già contabilizzate e liquidate dal 30 ottobre 2015 fino alla ripresa dei lavori (preventivati da CMB nella nota n. prot. n. 2402/XST009 del 24/01/2017) dovranno essere sanati ed eliminati a cura dell'ATI subentrante, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve, man mano che saranno riverificati in contraddittorio tra l'ATI e la Direzione Lavori e ripristinati;
- con riferimento alla dimensione verticale dell'ATI aggiudicataria quanto contabilizzato e liquidato in eccedenza per **Euro 2.258.736,12** nella categoria OS18 a tutto il SAL 21 rispetto

allo stato di fatto sarà oggetto di azione per ripetizione dell'indebitato nei confronti della precedente mandataria Coopsette – in Liquidazione coatta amministrativa, in quanto unica impresa del raggruppamento originario qualificata all'esecuzione di tali lavorazioni; i vizi riscontrati sulle opere eseguite e già liquidate a tutto il SAL 21 nella categoria OS18 e quelli che dovessero successivamente evidenziarsi riguardo a queste stesse opere eseguite da Coopsette sono addebitabili a responsabilità della medesima Coopsette e, al riguardo, la Stazione appaltante ha attivato le procedure per l'escussione della fidejussione nei confronti della Società assicuratrice che ha rilasciato cauzione definitiva.

- per effetto di tutto quanto sopra esposto, risulta quindi, in particolare, nella categoria OS18 un importo di lavori ancora effettivamente da eseguire a completamento dell'opera pari a Euro 8.105.372,10;
- sulla base degli atti a disposizione della Stazione Appaltante e dell'ATI aggiudicataria risulta:
 - che la quota massima subappaltabile nella categoria OS18 ammonta a Euro 17.496.834,74;
 - che nella categoria OS18 sono stati autorizzati subappalti per complessivi Euro 12.981.200,60 (di cui Euro 10.570.211,40 per lavori ed Euro 2.410.989,20 per forniture, noli e servizi) ed eseguite opere in subappalto per complessivi **Euro 8.277.973,09**;
 - che conseguentemente risultando la quota dei lavori totalmente eseguibili in OS18 pari a **Euro 16.383.345,19** inferiore all'importo massimo subappaltabile di **Euro 17.496.834,74** l'ATI subentrante (come da atto costitutivo sopracitato) procederà ad eseguire tali lavorazioni mediante il subappalto necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 11, 118, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e l'art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 applicabile all'appalto di cui trattasi, che verrà corrisposto alla nuova A.T.I., ove regolarmente eseguito, senza che ciò determini incremento dell'importo contrattuale dell'opera ai fini della determinazione del contratto di leasing, così come assentito da tutte le Società dell'A.T.I. finanziatori, come comunicato con nota a mezzo PEC del 9.5.2017, acclarata al prot. n. 14350/XST009 del 10.5.2017;
 - lo schema di addendum al contratto è stato preventivamente assentito nei contenuti in data 20.3.2017 dall'A.T.I. finanziatrice, così come risulta dal relativo Verbale del 20.3.2017, acclarato al prot. n. 8981/XST009 del 21.3.2017, dell'intesa raggiunta fra Regione Piemonte, MPS Leasing & Factoring e CMB quale, in tale data, potenziale Mandataria di nuova A.T.I. Costruttrice;

dato atto che:

- con nota a mezzo PEC del 15.5.2017, acclarata al prot. n. 15291/XST009 del 16.5.2017 la Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. Finanziatori ha comunicato alla Stazione Appaltante e alla Nuova A.T.I. Costruttori il proprio assenso al subentro di quest'ultima nel Contratto di Appalto, approvando ed accettando il presente Atto a seguito dell'approvazione della bozza di Atto di subentro da parte di tutte le Società componenti l'A.T.I. finanziatori;
- con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017 é stato approvato lo schema del presente contratto e ne è stata autorizzata la stipula;
- con la D.G.R. di cui sopra si è provveduto:
 - a prendere atto della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa "Coopsette soc. coop." con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto con "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" – "UNIECO Soc. Coop." (ora in concordato liquidatorio e fuoriuscita dal raggruppamento come di seguito esplicitato) - "KOPA ENGINEERING s.p.a." (ora in concordato liquidatorio e fuoriuscita dal raggruppamento come di seguito esplicitato) – "DE.GA. s.p.a." (ora in concordato liquidatorio e fuoriuscita dal raggruppamento) - "IDROTERMICA COOP. Soc. Coop";
 - a prendere atto che a seguito dell'intervenuta Liquidazione Coatta Amministrativa dell'impresa COOPSETTE Società Cooperativa, il rapporto di mandato di cui alla suddetta ATI risulta sciolto ai sensi dell'art. 78 della L. F., con conseguente venir meno in capo alla capogruppo mandataria dei poteri di rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante nonché per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell'appalto di lavori di che trattasi.
 - a prendere atto che con atto in data 10 febbraio 2016 Rogito Notaio Anna COLOMBO di Torino la mandante KOPA è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.; in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, "KOPA ENGINEERING s.p.a." in liquidazione ha affittato il ramo d'azienda alla società "Euroimpianti Electronic S.p.A." sicché già da tale data anche "KOPA ENGINEERING s.p.a." in liquidazione non era più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione del Contratto d'Appalto; in data 9 maggio 2016 la "KOPA ENGINEERING s.p.a." in liquidazione ha

presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F. (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 L.F. e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- a prendere atto che con nota del 15.2.2017, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società "Euroimpianti Electronic S.p.A." ha trasmesso Dichiarazione, prot. 73/80988/17 MB/sdg del 15.2.2017, integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto, previsto dal citato atto di affitto di ramo d'azienda e relativo atto integrativo, di opzione all'acquisto di ramo d'azienda relativamente ai contratti 05191-13, 0511-14 e 05337-13 "Torre Regione Piemonte Scarl" e "Kopa Engineering S.p.A." inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società nella posizione dell'Impresa "Kopa Engineering S.p.A." nel cantiere del leasing regionale in costruendo;
- a prendere atto che con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. Promosso dalla Società UNIECO;
- a prendere atto che con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici;
- a prendere atto, con le precisazioni evidenziate nel provvedimento deliberativo di Giunta Regionale di approvazione del presente Atto aggiuntivo, che con Atto in data 10.4.2017 a rogito Notaio Paolo VINCENZI di Carpi rep. n. 278061/45168, registrato a Carpi il 13.04.2017 n. 2391 – serie 1T, è stato conferito dalla Società "IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa" (C. Fiscale 00336810403) (Mandante) mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" (P.IVA 00154410369) (Capogruppo Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. per costituire una A.T.I. di tipo misto per il completamento dell'opera per la realizzazione del nuovo Palazzo Regionale ad uso uffici;
- a prendere atto ed approvare il testo dell'atto di subentro;

- con D.G.R. n. del, per le motivazioni esposte nel provvedimento, è stata approvata parziale modifica dello schema di addendum contrattuale, approvato con la succitata D.G.R. dell'8.5.2017, per il subentro dell'A.T.I. realizzatrice CMB Società Muratori e Braccianti di Carpi – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. nel contratto d'appalto per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte ed è stato autorizzato il Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione del seguente presente schema di atto di subentro, allegato al provvedimento di Giunta, mediante atto notarile informatico secondo le modalità degli appalti pubblici nonché all'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti e conseguenti;

QUANTO SOPRA PREMESSO:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo n. 1 (di seguito, l'“**Atto**”).

1.2. Il presente Atto e i relativi Allegati costituiscono con il Contratto di Appalto (anche il “**Contratto**” o il “**Contratto di Appalto**”) e i Documenti Contrattuali il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti.

1.3. Costituiscono allegati al presente Atto (di seguito gli “**Allegati**”), quale parte integrante e sostanziale, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, i seguenti documenti:

- A. il contratto di Appalto sottoscritto il 30.05.2011;
- B. l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti nonché i documenti contrattuali di cui all'art. 5 del contratto d'appalto sottoscritto in data 30.5.2011;
- C. il cronoprogramma;
- D. le schede relative ai lavori in categoria OS18A e OS18B con quantificazione delle opere realizzate con importi da verificare in contraddittorio nell'ambito della redigenda perizia n. 5 riferita alle varie categorie dell'Appalto;
- E. la relazione sulle Attività di Collaudo Statico al 19/12/2016, prot. n. 48572/XST009 del 27.12.2016;
- F. il verbale di accertamento tecnico con allegate le schede vizi trasmesse dalla Commissione

di Collaudo, prot. 2927/XST009 del 30.01.2017 e n. 8620 del 20.03.2017;

G. lo schema di atto di sottomissione perizia di variante 3;

H. lo schema di atto di sottomissione perizia di variante 4;

I. l'elenco vetri posati alla data del 30.10.2015 (anche al fine di definire le opere non eseguite – ancorché già contabilizzate – nella categoria OS18, che sono assunte a proprio carico dalla nuova ATI e fermo restando che il presente contratto era e resta pattuito “a corpo”);

J. il verbale di accertamento tecnico della Commissione di Collaudo in merito alle “Opere in variazione” (prot. n. 8642/XST009 del 20.03.2017).

1.4. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale:

a) Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724, stipulato in esecuzione di Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1.

b) Atto di sottomissione rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’ Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n.308 serie 3) stipulato in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali del Settore XST002 della Direzione Gabinetto della Giunta Regionale n. 110 del 23.12.2013, n. 116 del 01.08.2014 e n. 164 del 28.11.2014 con le quali sono stati rispettivamente approvati la perizia migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art.11 del D.M.LL.PP. 145/2000, la perizia suppletiva di variante n. 2 nonché la ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi, le Revisioni nn.11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento;

c) Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dalla ATI Costruttrice aggiudicataria dell’appalto relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 3;

d) Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dalla ATI Costruttrice aggiudicataria dell’appalto relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 4.

1.5 Tutti i suddetti documenti vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” omessa la lettura delle parole ivi scritte per espressa dispensa avuta dai componenti con loro e mia sottoscrizione mediante firma digitale.

1.6 Deve altresì intendersi allegato al presente atto, ancorché non materialmente unito allo stesso, il capitolato speciale d’appalto.

ART. 2 – SUBENTRO NEL CONTRATTO D'APPALTO

2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l'Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all'uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all'art. 2 del contratto 30.5.2011.

Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche:

- i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all'allegato f) del punto 1.3;
- i lavori di ripristino degli ammaloramenti, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi;
- i lavori di ripristino di ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito;
- i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18;

2.2. L'Appaltatore, con il presente Atto, si obbliga ad eseguire le lavorazioni di cui al precedente art. 2.1, come elencate, anche ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, nel seguente art. 4, nel rispetto delle condizioni fissate nel Contratto di Appalto sottoscritto in data 30.5.2011 (e quali risultanti dalle successive varianti e atti di sottomissione) e nei tempi fissati nel cronoprogramma di cui al successivo art. 4.

2.3 Le Parti, ai fini del completamento dell'Opera danno atto ed accertano che sono stati forniti e posati al 30 ottobre 2015, i vetri esterni delle facciate come da elenco allegato di cui all'articolo 1.3 lettera i) e che quindi i lavori di cui alla categoria OS18A e OS18B oggetto del presente Atto sono tutti quelli necessari al completamento dell'Opera, ivi compresi quelli già contabilizzati a tutto il SAL 21, ma non effettivamente eseguiti.

2.4 Le Parti danno atto delle persistenti responsabilità dei membri dell'ATI Costruttori, come regolate dall'atto 26 gennaio 2010 n. 539897/80858 di rep. Notaio Ajello, dall'atto costitutivo dell'ATI Costruttori in data 7 febbraio 2011 ai nn. 20803/13585 e dall' art. 37 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, nonché delle responsabilità dei membri dell'ATI che sottoscrive il presente atto, e in

particolare riconoscono che:

- la mandataria Coopsette e le mandanti CMB, UNIECO, DE.GA, KOPA, IDROTERMICA sono responsabili secondo le rispettive qualifiche, per i lavori verticali ed orizzontali effettuati alla data del 30.10.2015, con la precisazione che per le prestazioni eseguite in sub-orizzontale la responsabilità deve intendersi anche in via solidale tra le stesse componenti della sub ATI;
- resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità della ex capogruppo mandataria per i vizi afferenti le lavorazioni eseguite in categorie OS18 effettuate alla data del 30.10.2015 e per ogni vizio afferente i vetri elencati nell'allegato i);
- CMB, in qualità di mandataria dell'ATI parte del presente atto, assume altresì responsabilità solidale con l'attuale mandante per i lavori di completamento effettuati in esecuzione del presente Atto e ciascuna delle imprese esecutrici è responsabile anche in proprio delle opere eseguite secondo le rispettive qualificazioni.

2.5 Restano ferme ed impregiudicate le rispettive contestazioni delle Parti e delle società costituenti l'A.T.I. originaria per i Lavori eseguiti sino alla data del 30/10/2015

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1 Le Parti danno atto e convengono che il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto di cui all'articolo 2 del Contratto d' Appalto del 30.5.2011, come già rideterminato alla luce di quanto indicato alle precedenti premesse in ordine alle varianti approvate nel corso dei lavori nonché della variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017, ammonta ad Euro 219.021.544,38 (duecentodiciannove milioni ventunomilacinquecentoquarantaquattro virgola trentotto) oltre IVA come per legge, di cui:

- per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.452.685,60;
- per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,97%: Euro 212.139.120,08=
- per lavori in economia: Euro 429.738,70=,

di cui Euro 195.830.472,66 o.f.e. già contabilizzati, ai sensi dell'art. 24 del Contratto d'appalto in data 30.05.2011, per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 del contratto medesimo, con riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori n. 21 per l'esecuzione dei lavori a tutto il 15.06.2015, e corrisposti per Euro 194.851.320,30.= o.f.e., al netto delle ritenute *ex lege*, dall'ATI Finanziatrice all'ATI Costruttori come da Certificato di Pagamento emesso in data 29.07.2015, contabilità dei lavori che

sarà oggetto di revisione contabile, in particolare, per le opere non realizzate, ma già contabilizzate al SAL 21.

3.2. Le Parti danno altresì atto e convengono che il Corrispettivo per i lavori che l'Appaltatore si impegna ad eseguire a completamento dell'Opera ai sensi del 2.1, comprensivo della perizia 4, ammonta a complessivi Euro 23.191.071,72= oltre IVA come per legge, come di seguito riepilogato e che saranno corrisposti in conformità all'art. 24 del Contratto d'Appalto:

VARIANTE 4	Lavori lordo	Euro 268.428.596,84
	Ribasso d'asta	-Euro 56.289.476,76
	Lavori netto	Euro 212.139.120,08
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 6.452.685,60
	Lavori in economia	Euro 429.738,70
	Totale netto	Euro 219.021.544,38
S.A.L. 21	Contabilizzato	Euro 195.830.472,66
RESIDUO CONTRATTO CONTABILIZZABILE		Euro 23.191.071,72

- l'Amministrazione si impegna a riconoscere all'Appaltatore **Euro 2.258.736,12= oltre IVA** afferente l'esecuzione delle opere non realizzate e contabilizzate nella categoria OS18 a tutto il SAL 21 rispetto allo stato di fatto, che sarà fatto oggetto di azione per ripetizione dell'indebito nei confronti della precedente mandataria Coopsette – in LCA, in quanto unica impresa del raggruppamento originario qualificata all'esecuzione di tali lavorazioni;
- l'Amministrazione si impegna a verificare e quantificare quanto "già eseguito" e quanto "ancora da eseguire" sia nella variante 4 che nella redigenda variante 5.

ART. 4 – RIPRESA E TERMINE PER ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1. In relazione all'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 e per effetto delle perizie suppletive e di variante di cui alle premesse del presente Atto, il termine per il completamento dei lavori, di cui al presente addendum al Contratto d'Appalto del 30.5.2011 e successivi atti integrativi, comprensivo dei giorni per l'esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante n. 4 come da Cronoprogramma trasmesso dalla Società C.M.B. con nota n. 43/17RA del 29.3.2017, è definito, come da lettera del R.U.P. prot. n. 13253/XST009 del 28.04.2017 approvata con D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017 in 14 mesi ovvero 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori.

4.2. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 4.1 le Parti convengono altresì di determinare il tempo di esecuzione dei predetti lavori in conformità al Cronoprogramma che si allega al presente Atto, art. 1, punto 3 lettera c).

A tal fine la Direzione Lavori, nei 45 giorni successivi alla sottoscrizione del presente Atto provvederà alla ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 12 del Contratto d'Appalto. Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale di ripresa dei lavori e consegna dell'Opera decorrerà il tempo contrattuale di cui al relativo Cronoprogramma.

Le Parti convengono che i Lavori saranno suddivisi secondo le esigenze della Stazione Appaltante (qui elencati - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - in ordine di priorità: Torre, Interrati, Parcheggi, Sistemazione esterne, Centro servizi) e che la ripresa e l'ultimazione darà luogo ad autonomo verbale con relativa decorrenza del tempo contrattuale per la rispettiva lavorazione della parte di Opera.

4.3 Indipendentemente dall'avvenuta conclusione dei lavori di ripristino delle pareti finestrate che non costituiscono oggetto del presente atto, Regione Piemonte s'impegna a chiedere alla Commissione di collaudo di provvedere al collaudo dell'Opera al termine dei lavori oggetto del presente atto.

Le Parti concordano che l'importo della rata di saldo, ai sensi dell'art. 25.5 del Contratto, sarà pagata anche in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio positivo, che escluda solamente le porzioni di pareti finestrate non oggetto del presente Atto (categoria OS18), ferma restando l'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

4.4 La Regione precisa e l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che i ripristini delle opere in categoria OS18, già eseguite da Coopsette, saranno effettuati da altro operatore, che sarà individuato dall'Amministrazione dopo l'accertamento delle cause dei vizi riscontrati sui vetri ad oggi posati. L'Appaltatore riconosce dunque che il cantiere per il prosieguo dei lavori oggetto del presente Atto aggiuntivo coesisterà con il cantiere del nuovo operatore incaricato dei ripristini.

ART. 5 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

5.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Capitolato Generale e di conformità agli obblighi di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i. richiamati all' art. 25bis del soprarichiamato contratto appalto del 30.5.2011, ("TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"), l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché le generalità delle persone delegate ad

operare su di essi.

5.2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente come disposto all'art. 25bis del soprarichiamato contratto di appalto di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme da me Notaio in data 30 maggio 2011 rep. 21964 registrato a Torino l il 27 giugno 2011 al numero 16123/1T, in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari.

5.3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere dall' Appaltatore.

ART.6 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

6.1. L'Appaltatore produce e consegna in vista e presenza di me notaio alla Regione Piemonte, alla firma del presente Atto:

1) una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 29 del Contratto 30.5.2011 rilasciata da numero del per l'importo di Euro 1.436.581,06;

2) Polizza C.A.R. e Polizza R.C.T. con apposita appendice modificativa del contraente CMB come nuova mandataria rilasciata da in data Polizza numero con adeguamento della Partita 1 all'importo di € 219.021.544,38.

6.2. Restano comunque fermi i diritti e le azioni della Regione Piemonte sulla cauzione già prestata a suo tempo dall'ATI con capogruppo la Coopsette (ora in l.c.a.).

ART. 7 – CONSEGNA DELL'OPERA

7.1. Il Committente potrà prendere in consegna anticipata parti di Opera ultimate, intendendosi per parti dell'Opera (anche) singoli piani della stessa, mediante sottoscrizione di verbale di consegna redatto in contraddittorio fra le Parti.

7.2. L'Appaltatore darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori e al Committente, che potrà accettarne la consegna, dell'avvenuta ultimazione della parte dell'Opera o di parti dell'Opera, previa sottoscrizione di relativo verbale, copia del quale verrà rimessa all'ATI Finanziatrice al fine di determinare la data di inizio locazione.

ART. 8 – DOMICILIO

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti l'appalto, le parti eleggono domicilio:

- la Committente in Torino, Piazza Castello n.165;

- l'Appaltatore in Milano, via Anton Cechov n. 50.

8.2 Tuttavia, nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente Contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare alla Committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata: palazzo.unico@cert.regione.piemonte.it e, analogamente, la Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata cmbcarpi@cmbcarpipepec.it, nonché a sedemilano@cmbcarpipepec.it.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RINVIO

9.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato nel presente Atto, si intendono richiamate e confermate, anche se non riprodotte, tutte le clausole, le condizioni e gli Allegati del contratto d'appalto di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme da me Notaio in data 30.5.2011 rep.21964 e successivi atti.

9.2. Il presente Atto costituisce con i suoi Allegati, unitamente al Contratto e ai Documenti Contrattuali, il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti.

Ove non sia diversamente indicato, i termini utilizzati in questo Atto si intendono avere il medesimo significato di quelli utilizzati nel Contratto al quale si riferiscono. A tal uopo, pertanto con la sottoscrizione, il presente atto assumerà – a tutti gli effetti di legge - valore di contratto, ferma restando la validità di tutte le altre disposizioni del Contratto d'Appalto di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme da me notaio in data 30 maggio 2011 rep. 21964 registrato a Torino l il 27 giugno 2011 al numero 16123/1T e successivi atti già oggetto di approvazione.

ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI

10.1 In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4209 del 21 novembre 2016 e ai sensi dell'Art. 1, comma 3 del “Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte”, approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel “Patto di integrità degli appalti pubblici regionali”, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare quale documento integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

10.2 La stipulazione del presente contratto avviene mediante atto notarile informatico secondo le modalità degli appalti pubblici.

10.3 Le spese e tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di "C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi".

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e dattiloscritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia.

L'atto, contenuto in unico documento informatico oltre agli allegati, composto di ventidue pagine circa, è stato da me letto, ad eccezione degli allegati, mediante uso e controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che da me interpellati lo approvano, ad eccezione dell'allegato "AA" che è in copia digitale conforme all'originale cartaceo.

L'atto, memorizzato su supporto informatico statico e non modificabile è stato sottoscritto dalle parti, unitamente agli allegati da "A" a "J" in mia presenza con firma digitale, ed è quindi sottoscritto digitalmente da me notaio, unitamente agli allegati da "A" a "J", alla presenza delle parti, alle ore